



**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE**  
**Sezione Distaccata Puglia**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 11**

Riunione del 9 maggio 2013

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco  
Componenti: Avv. Antonio Capobianco  
Avv. Annalisa Morgese

**CAF/09 – 2012/2013 – Appello dell’atleta Vinella Alessandro avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 18 marzo 2013, per lo scioglimento del vincolo dalla Società Materdomini srl ssd.**

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore dell’atleta appellante Avv. Manuela Magistro e il difensore della Società appellata Avv. Francesco Termini;
- preso atto della presenza del Responsabile dell’Ufficio Tesseramento FIPAV Dott. Luca Eusepi;
- udite le osservazioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;
- preliminarmente, il Presidente CAF Puglia esperisce il tentativo di conciliazione che non sortisce effetti positivi, in quanto non incontra la disponibilità dei difensori delle parti;
- dopo ampia discussione, ascoltate le conclusioni di tutte le parti;

**PREMESSO CHE**

- emerge che la Società Materdomini srl ssd ha regolarmente convocato l’atleta all’inizio della stagione, senza che lo stesso vi prestasse assenso;
- non è stato dimostrato un diretto conflitto fra l’atleta e la Società di appartenenza;
- la Società Materdomini srl ssd partecipa ad attività federale di sezione o di fascia d’età tale da consentire, comunque, all’atleta ricorrente di prendervi parte oltre che di esercitare la valida pratica sportiva;
- dagli atti non si evince una particolare caratura dell’atleta;
- nel corso della discussione orale, il difensore dell’appellante non ha, per di più, evidenziato una particolare propensione, nonché aspirazione dell’atleta ad una eventuale crescita tecnica;
- con la delibera n° 5 del 25 gennaio 2013 il Consiglio Federale FIPAV, tra l’altro, ha annullato il cambio di denominazione dell’odierna appellata (Materdomini srl ssd) "*fatta salva l’attività comunque svolta nella presente annata agonistica*";

- questa Commissione ritiene di doversi uniformare alla predetta delibera non rientrando nei propri poteri quello di giudicarne la legittimità sul piano sistematico, statutario e/o regolamentare;

P.Q.M.

- respinge l'appello proposto dall'atleta Vinella Alessandro e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania del 18 marzo 2013;
- dispone l'incameramento della tassa.

IL SEGRETARIO  
*f.to Giuseppe Mastronardi*

IL PRESIDENTE  
*f.to Avv. Giuseppe Bianco*

*Affisso in Bari, 13 maggio 2013*